



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, recante il regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze ed in particolare gli articoli 3, comma 1, e 7, comma 3, ultimo periodo, con i quali sono stabilite disposizioni concernenti, tra l'altro, la nomina dell'Aiutante di Campo del Ministro e l'indennità spettante per l'assolvimento del medesimo incarico;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pro tempore 19 ottobre 2018 – visto n. 4696 del 5 novembre 2018 – con il quale a decorrere dal 4 ottobre 2018 il dott. Paolo Kalenda – Generale di Brigata della Guardia di Finanza - è nominato Aiutante di Campo del Ministro dell'economia e delle finanze in sostituzione del dott. Francesco Frattini – Generale di Brigata della Guardia di Finanza, e con il quale viene altresì determinata l'indennità spettante per l'assolvimento del medesimo incarico;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pro tempore 30 settembre 2019, visto n. 4424 del 4 ottobre 2019, con il quale il dott. Paolo Kalenda – Generale di Brigata della Guardia di Finanza - a decorrere dal 5 settembre 2019 è stato confermato, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'incarico di Aiutante di Campo del Ministro dell'economia e delle finanze unitamente alla misura dell'indennità spettante per l'assolvimento del medesimo incarico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2021, Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 328, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 38 del 15 febbraio 2021 concernente, tra l'altro, la propria nomina a Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il proprio decreto 15 marzo 2021, registrato con visto n. 1211 del 18 marzo 2021, con il quale si è proceduto alla conferma, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, del personale apicale, nonché dei titolari di incarichi di cui all'articolo 3, comma 1, e 5, comma 1, del d.P.R. n. 227, del 2003, unitamente ai relativi trattamenti economici in godimento, con l'indicazione dell'eventuale data di cessazione a fianco riportata correlata alla conseguente cessazione dei relativi trattamenti economici e con



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

il quale, tra agli altri, il Generale di Divisione della Guardia di Finanza Paolo Kalenda è stato confermato nell'incarico di Aiutante di Campo del Ministro unitamente alla misura dell'indennità spettante per l'assolvimento del medesimo incarico;

VISTA la nota n. 112/2021 del 24 marzo 2021, con la quale l'Aiutante di Campo del Ministro Generale di Divisione della Guardia di Finanza Paolo Kalenda ha trasmesso la nota protocollo 0069684/2021 datata 12 marzo 2021, del Comando Generale della Guardia di Finanza, concernente la designazione del Col t.st in prom. Mario Salerno all'incarico di Aiutante di Campo del Ministro;

VISTO il proprio decreto 31 marzo 2021, visto n. 1494 del 7 aprile 2021, con il quale il Dott. Paolo Kalenda – Generale di Divisione della Guardia di Finanza a decorrere dal 31 marzo 2021 è cessato dall'incarico di Aiutante di Campo del Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTA la nota prot. 0106513/2021 del 19 aprile 2021, prevenuta in pari data ed acquisita con protocollo n. 6973, con la quale il Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza ha trasmesso la situazione aggiornata del trattamento economico corrisposto al Dott. Paolo Kalenda - Generale di Divisione della Guardia di Finanza nel periodo 1° gennaio 2019 – 30 marzo 2021;

VISTA la nota prot. n. 9771 del 25 maggio 2021 con la quale in esito a quanto rappresentato con la predetta nota del 19 aprile 2021 è stato chiesto di precisare l'esatta misura ed il periodo di riferimento ai quali imputare gli arretrati stipendiali corrisposti al Generale di Divisione della Guardia di Finanza Paolo Kalenda durante il periodo 2019 – 2021;

VISTA la nota prot. n. 0152401/2021 del 1° giugno 2021 con la quale il Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza ha fornito indicazioni riguardo l'imputazione degli arretrati stipendiali corrisposti al Generale di Divisione della Guardia di Finanza Paolo Kalenda per il periodo 2018 – 2021;

RAVVISATA la conseguente necessità di rideterminare la misura dell'indennità spettante al dott. Paolo Kalenda – Generale di Divisione della Guardia di Finanza - in funzione della predetta rideterminazione del trattamento economico in godimento;

DECRETA Articolo unico

L'indennità spettante al dott. Paolo Kalenda, Generale di Divisione della Guardia di Finanza, per l'assolvimento del citato incarico di Aiutante di Campo pro tempore del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, ultimo periodo del d.P.R. 3 luglio 2003, n. 227, nonché dell'articolo 23-ter, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dell'articolo 1, commi 471 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

di stabilità per il 2014), e dell'articolo 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, nelle misura annua lorda da liquidarsi in tredici mensilità negli importi e nei periodi come sotto specificato:

- 4 ottobre 2018 – 31 dicembre 2018	€ 23.568,37
- 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019	€ 24.106,16
- 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020	€ 24.694,65
- 1° gennaio 2021 – 30 marzo 2021	€ 28.464,49

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo la normativa vigente.

Roma,

IL M I N I S T R O